

**Civile Decr. Sez. 2 Num. 35315 Anno 2024**

**Presidente:**

**Relatore:**

**Data pubblicazione: 31/12/2024**

### **DECRETO**

sul ricorso iscritto al n. 18100/2024 R.G. proposto da:

STUDIO ARES EIRENE SRLS, elettivamente domiciliata in Torino Via Brione 39 dom. dig., presso lo studio dell'avvocato Micheletta Tità Daniele Spirito (MCHDLS78C21E445U) che la rappresenta e difende.

- ricorrente -

Contro

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, elettivamente domiciliata in Milano Via Luciano Manara, presso lo studio dell'avvocato Claudio Barletta (BRLCLD76E26C413U) che la rappresenta e difende.

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 695/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio il 28/05/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che – a norma dell'art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c.;

Ritenuto che, a norma dell'art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30/12/2024.